



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DELLE  
AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE  
PUBBLICA

Dipartimento delle Autonomie Locali  
Servizio 5° "Ufficio Elettorale"  
[elettorale@regione.sicilia.it](mailto:elettorale@regione.sicilia.it)

Palermo, li 16 OTT. 2017

Prot. n. 16828

**OGGETTO:** Elezione Amministrative 2017 – Comune di Mazzarrà Sant'Andrea (ME) – Turno straordinario ai sensi dell'art. 143, comma 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap e dei ricoverati in strutture assimilate ai luoghi di cura e voto domiciliare.

Responsabile ad interim del Servizio: Margherita Rizza - Tel. 091/7074606.

Responsabile del Procedimento: Dott. Giovanni Cocco - Tel. 091/7074428 – e-mail [g.cocco@regione.sicilia.it](mailto:g.cocco@regione.sicilia.it)

Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di  
MESSINA

e, per il tramite della Prefettura

Al Comune di  
Mazzarrà Sant'Andrea (ME)

Approssimandosi la data fissata per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Mazzarrà Sant'Andrea, turno straordinario del 5 novembre 2017, si invita codesta Prefettura a voler sensibilizzare la Commissione Straordinaria affinché dia disposizioni in modo da favorire la votazione agli elettori non deambulanti, come previsto dalla Legge 15 gennaio 1991, n. 15.

A tal proposito, si ricorda che le sezioni devono essere attrezzate e segnalate secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata legge. Il Comune di Mazzarrà Sant'Andrea dovrà, inoltre, predisporre e pubblicizzare, con mezzi idonei, un apposito elenco riguardante le sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.

E' opportuno ricordare che la Commissione Straordinaria ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovrà rendere noto il servizio di trasporto pubblico organizzato per facilitare agli elettori in handicap il raggiungimento dei seggi.

Secondo quanto disposto dall'art. 29 secondo comma, della citata legge 5 febbraio 1992 n. 104, è opportuno sensibilizzare l'Azienda Sanitaria Provinciale affinché, nei tre giorni precedenti la votazione e, possibilmente, anche durante i giorni di votazione, garantisca la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica richiesta all'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

Si richiama inoltre l'attenzione sui sottoelencati soggetti che dovranno essere ammessi a votare nelle strutture assimilate ai luoghi di cura, secondo le direttive fornite nel passato dal Ministero dell'Interno:

- aventi diritto al voto che sono ricoverati nelle case di riposo per anziani e nei cronici, al cui interno è prevista anche la semplice infermeria che sia possibile assimilare a struttura sanitaria.

- I tossicodipendenti accolti presso associazioni, enti e istituzioni pubbliche o private, anche nell'ipotesi in cui non sia stato concesso l'esercizio dell'attività di assistenza sanitaria, sociale e riabilitativa alle suddette strutture.

Pertanto la Commissione Straordinaria e i responsabili delle strutture interessate dovranno raccordarsi con i Presidenti di seggio sugli orari in cui questi ultimi si recheranno presso la struttura per la raccolta del voto del seggio speciale.

Si rammenta altresì, che la Commissione Straordinaria dovrà consegnare ai Presidenti di seggio, insieme con il restante materiale occorrente per la votazione e lo scrutinio, i seguenti particolari elenchi relativi ad elettori degenti, detenuti o affetti da infermità ammessi a votare per le elezioni comunali (tenendo conto del noto principio di carattere generale, secondo il quale ciascun soggetto ha diritto di votare per le elezioni dell'organo di cui è elettore):

1. elettori iscritti nelle liste della sezione, ricoverati in ospedali, sanatori, case di cura in genere che abbiano chiesto di essere ammessi ai sensi dell'art. 34 del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960 n. 3;
2. elettori affetti da gravissime infermità (tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'art. 29 legge 104/1992) ed elettori affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa vitale da apparecchiature elettromedicali (tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano) e che siano stati ammessi a votare presso il loro domicilio ai sensi della legge 27 gennaio 2006 n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;
3. elettori detenuti aventi diritto al voto, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, richiamati dall'art. 7 della legge regionale 30 aprile 1976 n. 44.

Per gli elettori di cui al punto 2, la Commissione Straordinaria, tenuto conto delle domande avanzate dovrà organizzare un supporto tecnico-operativo a disposizione del Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione che, per la raccolta del voto domiciliare, potrà utilizzare all'occorrenza gli stessi automezzi adibiti al trasporto presso i seggi degli elettori diversamente abili come previsto nell'art. 29 della citata legge n. 104/1992.

Relativamente all'ammissione al voto domiciliare si richiamano le prescrizioni di cui all'art. 1, come modificato dalla L. 46/2009, del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1 convertito con modificazioni dalla Legge 27 gennaio 2006, n. 22.

L'Istruttore  
Liborio Zagarella

Il Funzionario  
Carla Lo Campo

Il Funzionario  
Giovanni Cocco



Il Dirigente ad interim  
Margherita Rizza